

# Ordinanza che istituisce misure riguardanti il Libano

del 1° novembre 2006

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 2 della legge del 22 marzo 2002<sup>1</sup> sugli embarghi (LEmb);  
in esecuzione della Risoluzione 1701 (2006)<sup>2</sup> del Consiglio di sicurezza delle  
Nazioni Unite,

*ordina:*

## **Art. 1** Divieto di fornire materiale d'armamento e materiale affine

<sup>1</sup> Sono vietati la fornitura, la vendita e il transito a destinazione del Libano di materiale d'armamento di ogni tipo, compresi armi e munizioni, veicoli e equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari nonché relativi accessori e pezzi di ricambio.

<sup>2</sup> La concessione di prestazioni di ogni tipo, compresi il finanziamento, i servizi di mediazione e la formazione tecnica, in relazione con la fornitura, la vendita, il transito, la fabbricazione, la manutenzione e l'utilizzazione di beni di cui al capoverso 1 per il Libano è vietata.

<sup>3</sup> D'intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) può autorizzare eccezioni ai divieti previsti nei capoversi 1 e 2 per:

- a. la fornitura, la vendita e il transito di beni e la concessione di prestazioni che sono stati approvati dal Governo del Libano o dalle forze interinali delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL);
- b. l'esportazione temporanea di indumenti di protezione (p. es. giubbotti antiproiettili) per uso individuale da parte del personale delle Nazioni Unite, dell'Unione europea o della Svizzera, dei rappresentanti dei mass-media e del personale umanitario.

<sup>4</sup> Sono riservate le disposizioni della legge del 13 dicembre 1996<sup>3</sup> sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge federale del 13 dicembre 1996<sup>4</sup> sul materiale bellico.

## **Art. 2** Controllo ed esecuzione

<sup>1</sup> La SECO sorveglia l'esecuzione delle misure coercitive di cui all'articolo 1.

RS 946.231.148.9

<sup>1</sup> RS 946.231

<sup>2</sup> S/RES/1701 (2006); disponibile al seguente indirizzo Internet dell'ONU:  
[www.un.org/documents/scres.htm](http://www.un.org/documents/scres.htm)

<sup>3</sup> RS 946.202

<sup>4</sup> RS 514.51

<sup>2</sup> Il controllo al confine spetta all'Amministrazione federale delle dogane.

**Art. 3** Disposizioni penali

<sup>1</sup> Chiunque viola l'articolo 1 è punibile secondo l'articolo 9 LEmb.

<sup>2</sup> Infrazioni di cui all'articolo 9 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; quest'ultima può ordinare sequestri o confische.

**Art. 4** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 2 novembre 2006.<sup>5</sup>

1° novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>5</sup> La presente ordinanza è stata pubblicata in via straordinaria il 1° nov. 2006 (art. 7 cpv. 3 LPubl - RS **170.512**).